

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285**

**Delibera di Consiglio Comunale n° 108 del 29/11/1993**

## **ART. 1**

Nel cimitero comunale le inumazioni hanno luogo nei giardini netti, negli ipogei delle congreghe e delle cappelle, edicole e monumenti privati.

Nei giardinetti destinati alle inumazioni, per le quali sul terreno di ricoprimento della salma non si intende collocare ricordo in marmo, le fosse saranno contraddistinte, a cura e spesa del comune, mediante l'apposizione di un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo, le generalità e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Nel caso in cui si voglia, invece, collocare sul terreno di ricoprimento della salma un ricordo in marmo, a cura e spesa dei familiari o eredi, lo stesso deve essere fatto nel rispetto del progetto allegato al presente regolamento, su cui dovrà essere inciso il cognome e nome della persona inumata e la data della morte.

Si precisa che per l'apposizione di tali opere in marmo, gli interessati ne dovranno fare espressa richiesta all'amministrazione comunale, la quale rilascerà regolare nulla-osta.

## **ART. 2**

Per tutto ciò che riguarda l'assestamento delle zone di inumazione, la distribuzione degli interri nei vari riquadri, l'area e la profondità delle fosse si intendono riprodotte nel presente regolamento tutte le disposizioni relative, contenute nel regolamento generale di polizia mortuaria ( D.P.R. n. 285 del 10/09/90).

## **CONCESSIONI**

### **ART. 3**

Il Comune concede nei limiti della disponibilità:

- a) aree destinate alla costruzione di monumenti, cappelle o edicole sia per conto di privati, sia per conto di enti religiosi o civili, giuridicamente riconosciuti, ed enti di fatto che abbiano nei loro statuti l'onere della inumazione del cadavere degli associati;
- b) aree per giardinetti di inumazione temporanea;
- c) nicchie monumenti già costruiti per il deposito di avanzi mortali dopo la inumazione di essi.

Tabella prezzi

a) aree destinate alla costruzione di monumenti, cappelle o edicole	L. 250.000 mq.
b) contributo per inumazione permanente in cappelle private	L. 70.000
c) contributo per la esumazione	L. 70.000

Il Consiglio Comunale delega la Giunta Comunale ad apportare eventuali modifiche alla tariffa in relazione ai prezzi di mercato.

#### **ART. 4**

Il Comune concede gratuitamente l'area per la costruzione di monumenti a ricordi marmorei di uomini illustri nella misura di mq. 200.

La costruzione del monumento o ricordo marmoreo è a spesa della famiglia o comitato promotore.

La concessione non può avere luogo prima che siano trascorsi almeno 5 anni dal decesso.

#### **ART. 5**

Tutte le concessioni, che ai termini dei precedenti articoli vengono fatte dal Comune, riguardano solo l'uso e non mai conferiscono il diritto di proprietà a pro dei concessionari, i quali per il trasferimento del solo diritto di uso delle sepolture loro spettanti e per tutte le immissioni di salme e di avanzi mortali nelle stesse, debbono unificarsi alle norme e condizioni sancite dal presente regolamento.

#### **ART. 6**

La concessione di aree per costruzione di cappelle e monumenti, ovvero la concessione di tombe, nicchie e loculi già costruiti, hanno luogo per atto dell'Amministrazione, previo parere della competente U.S.L. 35.

#### **ART. 7**

Per ottenere una qualsiasi delle concessioni di cui all'art. precedente occorre:

- produrre istanza al Capo dell'Amministrazione in carta bollata specificando esattamente l'ubicazione e l'area del suolo prescelto, o il numero della nicchia o della tomba e le generalità del richiedente;
- allegare il rilievo planimetrico del sito prescelto per la costruzione riprodotto in due copie.

#### **ART. 8**

Le domande per concessioni di aree destinate alla costruzione di edicole, monumenti o loculi debbono essere accompagnate dalla quietanza di un deposito di garanzia, fatto presso la tesoreria comunale, di una somma equivalente al terzo dell'importo del terreno che si vuole acquistare.

Detto deposito viene restituito al concessionario soltanto quando le opere di cui si è chiesto siano state seguite e riconosciute conformi dall'Ufficio Tecnico e sia stata, inoltre, ripristinata ogni manomissione di terreno, qualsiasi eventuale danneggiamento ai monumenti, piantagioni, viali, ecc.

#### **ART. 9**

Ove l'interessato, intervenuto l'atto deliberativo del Comune per la concessione del suolo richiesto, non curi di procedere agli adempimenti contrattuali ( versamento dell'importo dell'area ) e perfezionati tali atti non curi di prendere la consegna del suolo ovvero, rilasciata la concessione edilizia, non provvede alla costruzione dell'opera nel termine di un anno, il Comune, trascorso un semestre nel primo caso e alla scadenza del termine nel secondo caso, incamererà a titolo di indennizzo, per il subito vincolo e quale penale per il mancato rispetto dei patti da parte del concessionario, la somma versata per deposito di garanzia, restituendo l'importo dell'area, intendendosi revocata la concessione.

Dette sanzioni saranno applicate anche nel caso di costruzioni iniziate e poi lasciate sospese.

In tal caso il Comune provvederà inoltre, a diffidare gli interessati ad eseguire la demolizione dei manufatti già in opera e lasciati incompleti.

Qualora il concessionario non vi ottemperi nel termine perentorio stabilito con la diffida o sia comunque irreperibile, il Comune provvederà d'ufficio alla demolizione di cui innanzi e riterrà i materiali rimossi, incamerando il ricavato della vendita di essi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la demolizione stessa.

#### **ART. 10**

L'importo dell'area o dei manufatti deve essere versato integralmente prima della sottoscrizione del contratto.

La Tesoreria Comunale rilasciata a favore del concessionario quietanza della somma incassata.

Effettuato il pagamento l'interessato può sottoscrivere l'atto di concessione e l'Ufficio di Segreteria Generale ne dà, poi, comunicazione all'Ufficio Tecnico per la consegna.

#### **ART. 11**

Nella consegna delle aree o dei manufatti si intende che i concessionari li accettino nelle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna stessa senza alcun ulteriore obbligo e responsabilità da parte del Comune.

#### **ART. 12**

Ai dipendenti del Comune, anche se in pensione, per le concessioni di aree edificatorie o di monumenti e loculi già costruiti dal Comune, viene concessa una facilitazione nel pagamento mediante ripartizione della somma da versare in 14 rate, delle quali la prima deve essere versata all'atto della sottoscrizione del contratto e le altre trattenute direttamente dall'Ufficio di Ragioneria nelle spettanze mensili di stipendio o di salario per i dipendenti in servizio.

I pensionati sottoscriveranno impegno di soddisfare regolarmente rate mensili.

#### **ART. 13**

I progetti per la costruzione di cappelle, edicole funerarie, monumenti o qualsiasi manufatto sono sottoposti all'esame e al parere della Commissione Edilizia.

Alle istanze per il rilascio di tale parere devono essere allegati tre esemplari, di cui uno in bollo, del tipo dell'opera che si desidera eseguire, disegnata in scala opportuna da cui risultino i particolari, la struttura e quanto occorre per definire in modo completo il progetto.

Qualunque modifica di progetto e cambiamenti di materiali da costruzione dovesse dall'interessato apportarsi durante l'esecuzione dei lavori ed anche prima dell'inizio di essi, ma dopo che i tipi siano stati approvati, dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Edilizia.

#### **ART. 14**

I progetti di cappelle ed edicole funerarie devono uniformarsi alle tipologie allegate al presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre modifiche ai tipi e progetti presentati qualora ragioni artistiche ed igieniche lo richiedano. \* ( Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05.06.1995, che si riporta al termine del presente Regolamento).

#### **ART. 15**

Non potrà aderirsi a richiesta dei concessionari di suolo che implicino abbattimento di alberi specie se di grosso fusto.

Sarà consentito solo la rimozione dei cespugli e di piante di poca importanza che possano essere trapiantate altrove.

#### **ART. 16**

Tutte le nuove costruzioni di cappelle, edicole, monumenti, nicchie e loculi non possono essere adibiti all'uso cui sono destinate se non previo collaudo da parte dell'U.S.L. 35 e dell'Ufficio Tecnico che accerterà la rispondenza al progetto e vi sia stata abusiva occupazione di suolo eccedente a quello concesso.

In tal caso si provvederà ad abbattere il manufatto e a trattenere le somme versate a titolo di deposito di garanzia.

Detto deposito sarà trattenuto pure nel caso di costruzione realizzata in difformità del progetto approvato.

#### **ART. 17**

È in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualunque area o manufatto ceduto, quando ciò sia necessario ed utile per ampliamenti, modificazioni topografiche nel cimitero e per qualsiasi altra ragione di sicurezza, viabilità o comunque di interesse pubblico, anche quando nell'area ceduta sia stata costruita una cappella, un monumento, una edicola, ecc.

In questi casi il Comune assegnerà al concessionario un'altra area o un altro manufatto, provvedendo a fare eseguire a sue spese il trasporto delle salme e degli avanzi mortali dalla vecchia tomba alla nuova e rimborsando al concessionario a titolo di indennizzo una somma pari al costo di costruzione della cappella del monumento o dell'edicola, depurata di una percentuale proporzionale allo stato di conservazione del manufatto, la stima di cui sopra sarà effettuata esclusivamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Quando il Comune venga nella determinazione di avvalersi della facoltà in argomento dovrà darne notifica al concessionario trenta giorni prima, indicando il giorno per la traslazione delle salme e dei resti mortali.

Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo ugualmente qualora gli interessati non siano presenti.

Trattandosi di eventuale demolizione di muri o nicchie, l'avviso agli interessati potrà anche darsi mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.

#### **ART. 18**

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle o edicole funerarie e monumenti e di qualsiasi altro manufatto nel cimitero è a cura, spesa e responsabilità dei concessionari, dei loro eredi ed aventi causa, non assumendo il Comune responsabilità alcuna per eventuali danni, sia per effetto di manutenzione, sia per altre cause, compresa la caduta di alberi, frane, inondazioni, inquinamenti del sottosuolo ecc..

Qualora le tombe ed in genere qualunque manufatto nel cimitero vengano lasciate abbandonate o per mancata manutenzione o per altre cause indicate nel primo comma, possano costituire un grave ed imminente pericolo per le cattive condizioni statiche, il Comune può procedere direttamente alla demolizione dell'opera provvedendo alla conservazione dei resti mortali in sepoltura da destinarsi caso per caso.

Di tutto ciò sarà redatto verbale dal tecnico comunale assistito dall'Ufficiale Sanitario.

In caso che non ci sia preoccupazione di imminente pericolo, come di anzi detto, il Comune provvederà a diffidare nei modi di legge i possibili interessati ad eseguire, nel termine perentorio, le opere necessarie di consolidamento e manutenzione.

Qualora essi non vi ottemperino o eventualmente siano irreperibili, ovvero non esistano più eredi e/o rappresentanti la famiglia dei concessionari, sarà provveduto in conformità di quanto stabilito nei due commi precedenti, trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della diffida all'Albo Pretorio.

Le aree risultanti dalla demolizione di cui al precedente articolo saranno lasciate libere per un anno e per altrettanto periodo di tempo saranno conservati i materiali utilizzabili provenienti dalla demolizione.

Trascorso l'anno senza che i concessionari o i loro eredi ed aventi causa abbiano chiesto di riedificare le tombe, il Comune disporrà dell'area per altre costruzione da parte sua o di privati ed incamererà i materiali di risulta per uso interno del cimitero.

I resti mortali, previo apposite registrazioni, saranno collocati in nicchie di proprietà comunali.

Infine, trascorsi dieci anni, il Comune avrà diritto di trasferire detti avanzi nell'ossario del Comune.

Verificandosi, invece, nell'anno della richiesta di ricostruzione di cui sopra, le famiglie interessate dovranno corrispondere al Comune, oltre al deposito di garanzia, una somma pari alla spesa sostenuta.

#### **ART. 19**

È vietata la cessione diretta tra privati di aree concesse dal Comune sulle quali non esiste nessuna costruzione.

Il Comune, salvo le disposizioni di cui all'art. 9 su richiesta degli interessati accetta la retrocessione dell'area rimborsando ai concessionari i 2/3 del prezzo di acquisto a suo tempo pagato.

#### **ART. 20**

Per i loculi già costruiti è anche vietata la cessione diretta tra privati.

È consentita la retrocessione al Comune solo nel caso che i detti loculi non sono stati mai adibiti o che debbano essere vuotati per trasferimento degli avanzi mortali in altre parti del cimitero; in tal caso il Comune rimborserà i 2/3 del prezzo di acquisto pagato dal concessionario sempre che i loculi siano in ottimo stato di manutenzione.

#### **ART. 21**

È consentita la sub-concessione tra privati per le cappelle, le edicole e i monumenti, dopo un quinquennio dalla costruzione e subordinatamente al pagamento al Comune di un diritto equivalente ai 4/5 dell'importo del suolo su cui sorge la costruzione, valutato l'importo del suolo alla stregua della tariffa vigente all'epoca della sub-concessione.

Sarà condizione indispensabile per la sub-concessione che il sepolcro sia perfettamente vuotato dagli avanzi mortali in esso depositati e che a questi ultimi dal cedente sia assicurata altra decorsa sepoltura.

Nell'autorizzare la sub-concessione il Comune non assuma alcuna responsabilità verso l'acquirente e i terzi circa il diritto dell'alienante.

### **NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 22**

Per tutti i lavori che si eseguono dai privati o da enti nel cimitero, costruzioni, ampliamenti, restauri ed altro occorre regolare concessione edilizia.

#### **ART. 23**

Nell'esecuzione dei lavori per costruzione di cappelle, monumenti ed altro, i concessionari debbono usare la massima diligenza e cura sia rispetto alle opere comunali, sia rispetto alle tombe ed altre opere private.

Per eventuali danni che potessero derivare ad opere comunali, comprese aiuole e spazi verdi, il Comune provvederà ad incamerare dalla cauzione una somma pari al danno prodotto se nel termine di giorni 15 (quindici) il concessionario non avrà provveduto al ripristino.

#### **ART. 24**

L'area destinata a costruzione di cappelle monumenti deve essere a cura del concessionario chiusa da steccato, possibilmente su quattro lati e per tale occupazione di suolo occorre regolare autorizzazione del Sindaco.

#### **ART. 25**

Nel cimitero non si può spegnere calce per uso di costruzioni private ma deve introdursi calce spenta, non possono impiantarsi seghe per tagli di pietra né eseguire opere di sgrossamenti rudimentali di materiali da costruzione.

Il marmo, il travertino, la pietrastrada e simili, debbono essere introdotti nel cimitero a completa lavorazione.

#### **ART. 26**

L'introduzione e l'asportazione dei materiali di ogni natura occorrenti per le costruzioni nel cimitero può avvenire solo nei giorni feriali tranne il sabato, nelle ore antimeridiane di apertura fino alle ore 12,00.

È consentito il transito a piccoli autocarri, ma limitatamente a quei viali ove non arrechino danno e incomodo.

Per l'introduzione dei materiali e il transito di autocarri è necessario munirsi di autorizzazione, rilasciata dal responsabile del cimitero.

#### **ART. 27**

I materiali di risulta di ogni genere debbono essere trasportati a cura del concessionario con sollecitudine fuori dal cimitero e presso le pubbliche discariche in modo da lasciare sempre liberi i viali e le strade al pubblico transito.

#### **ART. 28**

È permesso attingere alle bocche del cimitero l'acqua necessaria alla costruzione e all'uso i concessionari o gli imprenditori dei lavori debbono sottoscrivere presso l'ufficio tecnico servizio acquedotto regolare contratto a tempo.

#### **ART. 29**

È vietato depositare fiori freschi e lumini e piante in tutto l'arco dell'anno nell'ossario comunale ubicato nella parte interrata della chiesa madre denominata "Terra Santa".

#### **ART. 30**

È vietato a tutti i cittadini di depositare fiori freschi sia sulle tombe che nelle edicole funerarie durante il periodo estivo.

La durata di tale periodo ogni anno è stabilita dalla Giunta Comunale con proprio Atto amministrativo.

### **ART. 31**

Per tutto quanto non contenuto nel presente regolamento, valgono le norme dettate dal D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

#### **\* VARIAZIONE ART. 14 Nuovo regolamento cimiteriale**

Le cappelle ed edicole funerarie devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compreso la copertura, in modo da assicurare l'estetica ed il decoro dell'ambiente nell'essenzialità dei limiti e dei caratteri dell'architettura funeraria.

- I) Tutte le parti esterne, e tutte le opere ad esse attinenti (cornicioni, fioriere, superfici vetrate, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
- II) È obbligatorio allegare al progetto i campioni delle tinte e delle pietre di rivestimento. In ogni caso è richiesto il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione di costruzione.
- III) È vietato sistemare tubi di scarico delle acque piovane nelle facciate prospicienti sui viali principali.
- IV) È vietato realizzare aggetti e sporgenze superiori a 05 cm. fino all'altezza di 3.00 m. dal piano del viale, e aggetti superiori a 20 cm. fino alla massima quota consentita per le coperture.
- V) È vietato realizzare infissi (porte e finestre) con aperture delle ante verso l'esterno.
- VI) È tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, altri elementi architettonici e paesaggistici.
- VII) Ove i concessionari non ottemperino, il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.
- VIII) Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi e qualsiasi opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dalla Sovrintendenza ai monumenti.
- IX) Ogni concessionario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio manufatto in stato di normale conservazione in relazione al decoro ed all'estetica dell'ambiente nonché di eseguire i lavori di riparazione, ripristino e ricoloritura delle facciate.
- X) Quando le fronti sono indecorose, il Sindaco, sentita la C.E., ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori entro un termine non superiore a mesi due, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio. Per il recupero delle spese relative si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.
- XI) La parte fuori terra del manufatto deve ricevere aria e luce diretta dagli spazi liberi esterni.
- XII) Le superfici vetrate devono distribuire regolarmente la luce nell'ambiente.
- XIII) Il rapporto tra superficie vetrata e superficie di calpestio deve essere non inferiore ad 1/4.

XIV) La cripta deve necessariamente essere areata attraverso la pavimentazione della parte fuori terra dal quale, non necessariamente, può anche prendere luce.

XV) I lotti vengono divisi in due categorie:

- categoria A1: lotto 3.00 x 4.00;

- categoria A2: lotto 3.00 x 5.00.

XVI) L'accesso alla cripta avverrà dalla pavimentazione del piano fuori terra. Per le cappelle di categoria A2 è necessario prevedere la realizzazione di una rampa fissa con accesso non obbligatoriamente dall'esterno.

XVII) Le dimensioni esterne delle cappelle funerarie saranno necessariamente:

categoria A1:

lato minore 2.80 m.;

lato maggiore 3.80 m.;

altezza esterna max 4.20 m.;

quota interna del piano di calpestio rispetto al viale + 0.15 m.

categoria A2:

lato minore 2.80 m.;

lato maggiore 4.80 m.;

altezza esterna max 4.20 m.;

quota interna del piano di calpestio + 0.15 m.

XVIII) il manufatto dovrà essere realizzato rispettando la distanza dal confine del lotto non inferiore a cm. 10.

XIX) La sistemazione esterna (fioriere) dovrà essere contenuta all'interno del lotto.

XX) La cappella sarà dotata di un altare per consentire le cerimonie funebri.

XXI) Il piano fuori terra sarà dotato esclusivamente di loculi destinati ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni (ossari).

XXII) Gli ossari saranno disposti ad un'altezza da terra non inferiore a 2.00.

XXIII) È consentita la chiusura con elemento in pietra naturale di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

XXIV) In cripta è consentita la realizzazione di loculi per l'inumazione.

XXV) L'altezza interna della cripta sarà non superiore a 4.50 m.

XXVI) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

XXVII) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

XXVIII) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

XXIX) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parete esterna.

XXX) Il piano di calpestio della cripta dovrà posarsi su un vespaio areato.

XXXI) Non è consentita la tumulazione interrata nel piano di calpestio della cripta.

1. Le norme contenute ai commi XV – XVI – XVII e XVIII sono da applicarsi ai soli lotti di terreno ubicati nella nuova area cimiteriale.
2. Il comma XX viene sostituito come segue:  
“ i concessionari potranno munire la cappella di un altare per consentire la celebrazione di cerimonie funebri”.
3. Il comma XXIII viene abrogato.



4. Il comma XXV viene modificato come segue:  
“ l'altezza interna della cripta sarà non superiore a m. 2.50”.
5. Le tombe di famiglia o cappelle presenti nel vecchio cimitero comunale ubicate a ridosso del muro di cinta, possono essere ristrutturate e/o trasformate senza che si applichino gli arretramenti imposti dal comma XVIII.
6. Gli arretramenti imposti dallo stesso comma XVIII si applicano, altresì, anche a concessioni di lotti di terreno ubicati nel vecchio cimitero comunale, sia per la realizzazione di cappelle che per loculi-ossari.